GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Martedì, 11 settembre 1923** | **Numero 214**

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della «Gazzetta Ufficiale» (Indice generale per materia ed Indice numerico), ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1896.
Norme per le promozioni ed i passaggi di categoria degli impiegati ex combattenti muniti del titolo di studio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Visto l'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e *ad interim* degli affari esteri e del Ministro delle finanze, di concerto con gli altri Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'esame di concorso per la promozione al grado di primo segretario, primo ragioniere od equiparato, di cui all'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è bandito per un numero di posti che non può superare il terzo di quelli vacanti alla data del decreto che indice l'esame, diminuito del numero dei vincitori del concorso precedente che non ottennero ancora la nomina al grado medesimo.

Il concorso non può essere indetto se non sia trascorso almeno un biennio dalla data del concorso precedente.

Art. 2.

L'esame di concorso e quello di idoneità, di cui al citato art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, constano di prove scritte e di una prova orale, secondo i programmi che verranno stabiliti con decreto Ministeriale da ciascuna amministrazione.

Le prove scritte non potranno essere in numero inferiore a tre, delle quali almeno due di carattere teorico ed una di carattere pratico su materie riguardanti i servizi dell'Amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Art. 3.

Negli esami di concorso ed in quelli di idoneità per la promozione al grado di primo segretario, la Commissione esaminatrice sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;
un direttore generale del Ministero;
due funzionari amministrativi del Ministero stesso, di grado non inferiore a capo divisione;
un funzionario del ruolo di concetto delle ragionerie centrali di grado non inferiore a quello di capo divisione.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del Ministero di grado non inferiore a quello di primo segretario.

Art. 4.

Negli esami di concorso ed in quelli di idoneità per la promozione [illegible]do di primo ragioniere nel ruolo del personale di conc[illegible] delle ragionerie centrali, la Commissione sarà composta come segue:

un consigliere di Stato, presidente;
un consigliere della Corte dei conti;
un direttore capo di ragioneria;
un direttore capo divisione amministrativo;
un direttore capo divisione di ragioneria.

Funzionerà da segretario della Commissione un impiegato del ruolo anzidetto di grado non inferiore a quello di primo ragioniere.

Art. 5.

Le Commissioni di esame per le promozioni ai gradi di primo ragioniere nei ruoli del personale delle ragionerie provinciali e speciali, ed ai gradi di qualsiasi ruolo equiparati a quelli di primo segretario e primo ragioniere, saranno composte nel modo che verrà determinato dai regolamenti di ciascuna Amministrazione.

Art. 6.

Negli esami di concorso sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale debbono ottenere almeno la votazione di otto decimi.

Negli esami di idoneità sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale debbono ottenere almeno la votazione di sette decimi.

La votazione complessiva, tanto negli esami di concorso, quanto in quelli di idoneità, è stabilita dalla somma della media delle votazioni riportate nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori dell'esame di concorso è stabilita secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva dell'esame stesso.

A parità di voti ha la precedenza il candidato che trovasi collocato prima nel ruolo di anzianità.

La Commissione non può collocare in graduatoria un numero di concorrenti maggiore di quello dei posti messi a concorso.

Coloro che non risultino vincitori nell'esame di concorso, ma raggiungano il minimo di punti prescritto dal precedente articolo 6 per l'approvazione nell'esame di idoneità sono dispensati da questo ultimo esame, salvo che non ritengano di parteciparvi ugualmente.

Art. 8.

I candidati approvati nell'esame di idoneità e quelli dichiarati idonei negli esami di concorso, che abbiano la anzianità richiesta dall'art. 3 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per la ammissione all'esame di idoneità, saranno dalla Commissione esaminatrice collocati in una graduatoria da stabilirsi per ordine di punti. Alla votazione complessiva riportata da ciascun candidato negli esami rispettivi, la Commissione aggiungerà il punto espresso in ventesimi relativo all'anzianità di grado, valutata ai sensi dell'articolo suddetto.

Art. 9.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, e decide in via definitiva sulle contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria degli esami di concorso e di idoneità e l'elenco dei dichiarati idonei ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 7, da approvarsi con decreto Ministeriale, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel bollettino ufficiale del Ministero competente.

Art. 10.

I vincitori degli esami di concorso ed i candidati approvati negli esami di idoneità non potranno ottenere la promozione fino a che non siano esaurite rispettivamente le graduatorie dei precedenti esami di concorso e di idoneità.

Art. 11.

Ai soli effetti dei passaggi di categoria consentiti dall'articolo 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, a favore

degli impiegati ed agenti già combattenti, sarà considerato titolo equipollente alla licenza di istituto tecnico anche la licenza di scuola normale.

Art. 12.

Gli impiegati e gli agenti, i quali, a norma delle disposizioni dell'art. 47 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e dell'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, abbiano chiesto di far passaggio in categoria superiore, della propria Amministrazione, e che di tale passaggio siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, saranno compresi in una graduatoria da stabilirsi dal Consiglio medesimo in base:

a) alla durata ed alla qualità del servizio prestato dall'impiegato od agente;

b) ai titoli, lavori d'ufficio e documenti che il candidato creda di presentare o indicare;

c) ad un rapporto motivato del direttore generale o del capo ufficio da cui l'impiegato od agente dipende.

Il giudizio sarà espresso in decimi e non potrà essere collocato in graduatoria l'aspirante che sia classificato con meno di otto decimi.

A parità di merito, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

1° gli invalidi di guerra;

2° i feriti in combattimento;

3° gli insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

4° coloro che conseguirono il titolo di studio richiesto per la categoria cui aspirano entro il 30 settembre 1922;

5° i più anziani di età.

Art. 13.

Gli agenti subalterni che risulteranno collocati nella graduatoria per il passaggio al grado di applicato ai sensi del precedente art. 12, e che non possano subito ottenere la nomina a quest'ultimo grado, in conseguenza di passaggi di categoria già effettuati ai termini del R. decreto 25 marzo 1923, n. 866, saranno nominati al grado medesimo a mano a mano che si verificheranno vacanze di posti, e verranno collocati con l'anzianità loro spettante, giusta la riserva contenuta nel medesimo decreto 25 marzo 1923, n. 866.

Art. 14.

Gli impiegati e gli agenti i quali, a norma delle disposizioni dell'art. 4 del R. decreto 17 maggio 1923, n. 1284, abbiano chiesto di far passaggio in categoria superiore di Amministrazione diversa da quella cui appartengono, potranno conseguire tale passaggio, se ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio dell'amministrazione nella quale intendono essere trasferiti; e se, dopo il collocamento degli impiegati od agenti compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 12 e non oltre un anno dalla data del presente decreto, risultino posti vacanti nel primo grado del ruolo cui aspirano.

Gli impiegati ed agenti ammessi al passaggio di categoria a norma del presente articolo, saranno compresi in una speciale graduatoria, da formarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 12 predetto.

Agli effetti del presente articolo, parteciperà alle sedute del Consiglio di amministrazione, con voto deliberativo, il capo del personale dell'Amministrazione alla quale appartiene l'impiegato od agente che aspira al passaggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — ROSSI — DE CAPITANI D'ARZAGO — THAON DI REVEL — OVIGLIO — GENTILE — COLONNA DI CESARÒ — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 35. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 agosto 1923, n. 1897.

3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che autorizza una 3ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTA,

Per la sorveglianza dei nuovi scavi della via dell'Abbondanza in Pompei e delle sale aperte nel Museo Nazionale, è occorso far luogo all'assunzione di 25 custodi.

La corresponsione delle retribuzioni a tale personale importa una spesa che non trova capienza nello stanziamento del capitolo n. 102 del bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica pel corrente esercizio; onde la necessità di aumentare detto stanziamento della somma di L. 65,000.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuta l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Con il seguente schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra si autorizza il prelevamento di cui è cenno e l'assegnazione della indicata somma al citato capitolo del bilancio del Ministero dell'istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,712,000, rimane disponibile la somma di L. 12,288,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-1924 è autorizzata una 3ª prelevazione nella somma di L. 65,000 a favore del capitolo n. 102: « Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 30. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1898.
4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

SIRE,

Per il regolare funzionamento dei servizi si è reso indispensabile assumere in servizio diurnisti presso la delegazione del Tesoro.

Per provvedere al pagamento delle relative retribuzioni, risultando insufficiente lo stanziamento inscritto dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà concessa dall'art. 38 della vigente legge di contabilità generale dello Stato, ha deliberato, attesa l'urgenza, di prelevare la somma di L. 500,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Con l'unito schema di decreto, che il riferente si onora di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, si autorizza il prelevamento di cui si tratta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 2,777,000 rimane disponibile la somma di L. 12,223,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo esercizio finanziario 1923-24 è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di L. 500,000 da assegnare nello stato di previsione medesimo a favore del capitolo n. 87 « Spese per i servizi del tesoro ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 38. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1899.
5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro delle finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 agosto 1923, sul R. decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

SIRE,

Per il servizio dei nuovi scavi in Pompei è occorso far luogo all'assunzione di nuovo personale per le funzioni di custode.

La corresponsione delle retribuzioni a tale personale importa una spesa alla quale non è possibile far fronte con gli stanziamenti inscritti in bilancio.

Pertanto, il Consiglio dei Ministri, riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo, ha deliberato, giusta la facoltà consentita dall'art. 38 della vigente legge per la contabilità generale dello Stato, di attingere la somma occorrente, in L. 65,000, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Con l'unito schema di decreto, che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, vien dato effetto al prelevamento come sopra deliberato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritte in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 3,277,000 rimane disponibile la somma di L. 11,723,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-1924, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 65,000 a favore del capitolo n. 102 « Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicurazione, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 37. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 agosto 1923, n. 1871.
Erezione in ente morale della fondazione Carlo Forlanini, in Milano.

N. 1871. R. decreto 16 agostso 1923, col quale, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, la fondazione Carlo Forlanini in Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 settembre 1923.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1878.
Autorizzazione alla Casa Umberto I per i veterani ed invalidi, in Turate, ad accettare un'eredità.

N. 1878. R. decreto 13 agosto 1923, con quale, su proposta del Ministro della guerra, la Casa Umberto I per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate viene autorizzata ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Giulia Duca vedova Filippini.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1923.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923, n. 1883.
Erezione in ente morale dell'ospizio dei fanciulli abbandonati Umberto I, in Siracusa.

N. 1883. Regio decreto 10 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, viene eretto in ente morale l'Ospizio dei fanciulli abbandonati Umberto I, in Siracusa, ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.

REGIO DECRETO 13 agosto 1923, n. 1884.
Erezione in ente morale dell'Opera pia Giovanni Battista Pamphily, in Gorga.

N. 1884. Regio decreto 13 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Opera pia Giovanni Battista Pamphily in Gorga, viene eretta in ente morale e concentrata nella Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1885.
Erezione in ente morale della Lega antitubercolare di Pesaro.

N. 1885. Regio decreto 20 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Lega antitubercolare di Pesaro » viene eretta in ente morale ed approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1886.
Erezione in ente morale dell'asilo Carlo Vanden Heuvel, di Napoli.

N. 1886. Regio decreto 20 agosto 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, l'asilo Carlo Vanden Heuvel, con sede in Napoli, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.

REGIO DECRETO 5 aprile 1923, n. 1887.
Contributi scolastici dei comuni di Caselle e Lanzo Torinese.

N. 1887. R. decreto 4 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, i contributi scolastici che i comuni di Caselle e Lanzo Torinese, della provincia di Torino, devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, num. 487, già fissati rispettivamente in L. 11,919.57 e L. 7922.40 col Regi decreti 14 gennaio 1915, n. 618, e 9 marzo 1922, n. 931 sono elevati a L. 14,581.57 e a L., 8722.40 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1923.

REGIO DECRETO 18 gennaio 1923, n. 1891.
Contributo scolastico del comune di Cella Monte.

N. 1891. R. decreto 18 gennaio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Cella Monte, della provincia di Alessandria, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4206.60 col R. decreto 30 gennaio 1919, n. 434, è elevato a L. 7206.60, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1923.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1892.
Contributo scolastico del comune di Introd.

N. 1892. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Introd, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2097.05 col R. decreto 5 gennaio 1922, n. 115, è elevato a L. 3496.05, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1923.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1893.
Contributo scolastico del comune di Carcina.

N. 1893. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Carcina, della provincia di Brescia, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2037.40 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 142, è elevato a L. 4037.40, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1923.

REGI DECRETI 31 maggio e 14 giugno 1923.
Inscrizioni nell'elenco delle provinciali di Benevento e di Salerno, della strada Benevento-Paduli-Buonalbergo e Ponte Maiale-Colliano-Valva.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 11 agosto 1919 con cui il Consiglio provinciale di Benevento stabiliva di inscrivere nell'elenco delle provinciali la strada comunale Benevento-Paduli-Buonalbergo-Stazione di Montecalvo Irpino, della lunghezza di m. 33.762;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione, in tutti i Comuni della provincia, di detta deliberazione, non vennero prodotti reclami;

Considerato che la strada di cui si tratta, ha inizio da Benevento, capoluogo di Provincia e centro ferroviario, e fa capo alla stazione di Montecalvo della ferrovia Benevento-Foggia e prosegue per la comunale di Montecalvo, alla nazionale delle Puglie e all'abitato di Ariano, capoluogo di circondario della provincia di Avellino, ed ha perciò molta importanza per le relazioni commerciali e agricole della Provincia attraversandone una zona estesa e ricca di prodotti agricoli;

Che pertanto la strada medesima ha i caratteri richiesti dall'art. 13, lettera *d*) della legge sui lavori pubblici per essere dichiarata provinciale;

Che la dichiarazione di provincialità non può estendersi a tutta la strada, ma se ne deve escludere l'ultimo tratto ricadendo nel territorio della provincia di Avellino, la quale non risulta abbia deliberato l'iscrizione di tale tratto fra le provinciali di sua pertinenza;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli art. 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *E*);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle provinciali di Benevento, la strada Benevento-Paduli-Buonalbergo fino al confine con la provincia di Avellino, verso la stazione ferroviaria di Montecalvo Irpino.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE

CARNAZZA.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 28 marzo 1922, con la quale il Consiglio provinciale di Salerno stabilì di inscrivere fra le provinciali la strada comunale Ponte Maiale-Colliano Valva;

Ritenuto che, procedutosi alla pubblicazione della suddetta deliberazione in tutti i Comuni della Provincia, non furono prodotti reclami, come risulta dal certificato 30 gennaio 1923 del direttore degli uffici provinciali amministrativi di Salerno;

Considerato che la suddetta strada ha grande importanza per le relazioni industriali, commerciali e agricole di una estesa zona della Provincia, giacchè su di essa convergono i prodotti boschivi del vasto territorio compreso fra la strada stessa e il confine con la Basilicata;

Che essa strada è interposta fra due tronchi di strade provinciali e viene a far capo, mediante uno di questi tronchi, alla nazionale n. 54 e alla stazione ferroviaria di Contursi;

Che si riscontrano pertanto nella strada medesima i requisiti richiesti dall'art. 13 lett. *d*) della legge organica sui lavori pubblici per la dichiarazione di provincialità;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 13 e 14 della citata legge organica sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, alleg. *F*);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' inscritta nell'elenco delle strade provinciali di Salerno la strada comunale Ponte Maiale-Colliano Valva.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CARNAZZA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 7 settembre 1923.

	Media		Media
Parigi	129 72	Belgio	106 25
Londra	105 80	Olanda	9 18
Svizzera	421 28	Pesos oro	17 25
Spagna	314 43	Pesos carta	7 55
Berlino (al milione)	0 60	New-York	23 418
Vienna	0 033	Oro	451 85
Praga	69 775		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 375
	3.50 % » (1902)	71 50
	3.00 % lordo	48 75
	5.00 % netto	87 78

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 10 al 16 settembre 1923 è stata fissata in L. 454 rappresentanti 100 dazio nominale e 354 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 2ª Pubblicazione. Elenco N. 8.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 % (1902)	36731	49 —	Cellario *Celestino* di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Dogliani (Cuneo).	Cellario *Celestina* di Giuseppe, ecc., come contro.
Cons. 5 %	108744	305 —	Taiana Giovanni fu Enrico, dom. a Cremezzano (Brescia); con usufrutto vitalizio a Provezza Elisa fu Giovanni, ved. di Taiana Enrico, dom. a Cremezzano (Brescia).	Taiana Giovanni fu Enrico, *minore, sotto la patria potestà della madre Provezza Elisa*, ved. di Taiana Enrico, dom. in Cremezzano (Brescia); con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	578451	525 —	Ferrero Domenico di Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto vitalizio ai coniugi Ferrero Giuseppe fu Domenico e Bertotti *Carlotta* fu Giuseppe, dom. a Torino.	Ferrero Domenico di Giuseppe, con usufrutto ai coniugi Ferrero Giuseppe fu Domenico e Bertotti *Lucia* fu Giuseppe.
Id.	578452	175 —	Ferrero Paolina di Giuseppe, ved. di De Lorenzo Antonio, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Paolina di Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	578453	175 —	Ferrero Giuseppina di Giuseppe, nubile, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Giuseppina di Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	578454	175 —	Ferrero Gabriella di Giuseppe, nubile, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Gabriella di Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	742384	59.50	Ferrero Domenico fu Giuseppe, dom. a Torino; con usufrutto a Bertotti *Carlotta* fu Giuseppe, ved. di Ferrero Giuseppe.	Ferrero Domenico di Giuseppe, ecc.; con usufrutto a Bertotti *Lucia*, ecc., come la precedente.
Id.	742385	59.50	Ferrero Paolina fu Giuseppe, moglie di Miciarelli Pietro, dom. a Torino, con usufrutto come la precedente.	Ferrero Paolina fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	742386	59.50	Ferrero Giuseppina fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Giuseppina fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.
Id.	742387	59.50	Ferrero Gabriella fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino; con usufrutto come la precedente.	Ferrero Gabriella fu Giuseppe, ecc.; con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(3ª pubblicazione). (Elenco n. 7).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data della ricevuta: 25 luglio 1913 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Asigliano Giovanni fu Pietro, per conto della Congregazione di carità di Villanova Monferrato — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita L. 35 — Consolidato 3,50 % con decorrenza dal 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2753 — Data della ricevuta: 12 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Bastelli Beniamino di Umberto — Titoli del Debito pubblico al portatore: n. 1 obbligazione Centrale Toscana — Capitale L. 500 decorrenza senza cedole.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 18 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

(2ª pubblicazione). (Elenco n. 8).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 640 — Data della ricevuta: 22 maggio 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Barili Vito Rocco fu Raffaele per conto di Santomauro Canio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 3 — Ammontare della rendita L. 80.50 — Consolidato 3 50 % — Decorrenza 1° gennaio 1916.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2887 — Data della ricevuta: 27 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Branca Carlo di Luigi — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % — Decorrenza dal 1° gennaio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

(1ª pubblicazione). (Elenco n. 11).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data della ricevuta: 6 luglio 1921 — Ufficio che rilascia la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Politi Guido fu Eugenio — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita L. 102 — Consolidato 3% con decorrenza dal 1° ottobre 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 8 settembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto-legge 17 agosto 1919, n. 1710;
Visto il decreto Reale 17 agosto 1919, n. 1579, che autorizza l'apertura di concorsi per i posti vacanti nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura;
Visto il R. decreto 10 agosto 1919, n. 1599;
Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1856;
Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 330;

Decreta:

È aperto il concorso a quattro posti di insegnante straordinario di coltura generale nelle R. scuole speciali e pratiche di agricoltura con lo stipendio iniziale di L. 5100 oltre l'indennità caro viveri.

L'insegnante di coltura generale deve impartire in conformità dei programmi delle scuole suddette, l'insegnamento della lingua italiana, degli elementi di storia patria e di geografia, delle nozioni di aritmetica e geometria, della computisteria generale, dei diritti e doveri e della calligrafia, con un massimo di 20 ore settimanali di lezioni.

Il concorso è per esami, e per titoli. Fra i titoli costituiscono ragione di preferenza quelli di studio superiori a quello richiesto per l'ammissione al concorso, nonchè dei servizi prestati dai concorrenti, nelle sopradette scuole in qualità di insegnanti incaricati.

Gli esami consisteranno in una prova scritta di lingua italiana ed in una di aritmetica e geometria ed in prove orali su tutte le materie di insegnamento sopraindicate.

Gli esami che avranno luogo in ottobre si daranno in Roma presso il Ministero per l'agricoltura nei giorni che verranno a tempo opportuno fatti conoscere ai concorrenti.

A parità di merito della graduatoria finale saranno preferiti gli invalidi di guerra, i feriti in combattimento, gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra, gli insigniti di decorazioni al valor militare ed infine chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Le domande di ammissione al concorso in carta bollata da L. 2, dovranno pervenire al Ministero per l'agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura, Divisione IV) non più tardi del 15 settembre 1923, e dovranno contenere la indicazione della dimora del concorrente ed i seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;
b) stato di famiglia;
c) attestato di cittadinanza;
d) attestato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;
e) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario;
f) certificato di sana costituzione fisica;
g) attestato di adempiuto obbligo di leva militare;
h) diploma di licenza di R. scuola normale o di R. liceo o di R. istituto tecnico;
i) prospetto delle occupazioni avute;
l) tutti gli altri titoli e documenti che il candidato crederà di produrre nel suo interesse.

I documenti che corredano la domanda debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e portare le opportune vidimazioni dell'autorità politica o giudiziaria.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), ed *f*) debbono avere la data non anteriore al 1° aprile 1923.

Non si terrà conto della condizione relativa al limite massimo di età per quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso una R. scuola speciale o pratica di agricoltura. Il limite stesso è elevato da 35 a 40 anni per i già combattenti.

I concorrenti che prestano servizio in amministrazioni dipendenti dallo Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*). Tale qualità deve essere provata mediante certificato dall'amministrazione da cui dipende.

Agli insegnanti di nuova nomina delle Scuole speciali e pratiche di agricoltura saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Roma, 30 giugno 1923.

Il Ministro: G. DE' CAPITANI D'ARZAGO.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.